



**SEMINARIO
PER ESAMI DI STATO PER L'ABILITAZIONE
ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI
INGEGNERE**

**La sicurezza nei luoghi di lavoro e nei
cantieri**

**Dott. Ing. Antonio Leonardi
Coordinamento delle regioni
Dirigente AUSL 3 – CT- Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro
Presidente Associazione Nazionale Ingegneria della Sicurezza**

-



D. Lgs 81/08

**“Attuazione dell’articolo 1 della legge
3 agosto 2007, n. 123, in materia di
tutela della salute e della sicurezza
nei luoghi di lavoro”**

(Testo Unico sulla Salute e Sicurezza nei luoghi di Lavoro)

TITOLO I

- **TITOLO I: Principi comuni**
 - **CAPO I:** Disposizioni generali
 - **CAPO II:** Sistema istituzionale
 - **CAPO III:** Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro
 - **CAPO IV:** Disposizioni penali
- **TITOLO II: Luoghi di lavoro**
 - **CAPO I:** Disposizioni generali
 - **CAPO II:** Sanzioni
- **TITOLO III: Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale**
 - **CAPO I:** Uso delle attrezzature di lavoro
 - **CAPO II:** Uso dei dispositivi di protezione individuale
 - **CAPO III:** Impianti e apparecchiature elettriche
- **TITOLO IV: Cantieri temporanei o mobili**
 - **CAPO I:** Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili
 - **CAPO II:** Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota
 - **CAPO III:** Sanzioni

- **TITOLO V: Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro**
 - **CAPO I:** Disposizioni generali
 - **CAPO II:** Sanzioni
- **TITOLO VI: Movimentazione manuale dei carichi**
 - **CAPO I:** Disposizioni generali
 - **CAPO II:** Sanzioni
- **TITOLO VII: Attrezzature munite di videoterminali**
 - **CAPO I:** Disposizioni generali
 - **CAPO II:** Obblighi del datore di lavoro, dei dirigenti e dei preposti
 - **CAPO III:** Sanzioni
- **TITOLO VIII: Agenti fisici**
 - **CAPO I:** Disposizioni generali
 - **CAPO II:** Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoro
 - **CAPO III:** Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a vibrazioni
 - **CAPO IV:** Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a campi elettromagnetici
 - **CAPO V:** Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a radiazioni ottiche artificiali
 - **CAPO VI:** Sanzioni

- **TITOLO IX: Sostanze pericolose**
 - **CAPO I:** Protezione da agenti chimici
 - **CAPO II:** Protezione da agenti cancerogeni e mutageni
 - **CAPO III:** Protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amianto
 - **CAPO IV:** Sanzioni
- **TITOLO X: Esposizione ad agenti biologici**
 - **CAPO I:** Disposizioni generali
 - **CAPO II:** Obblighi del datore di lavoro
 - **CAPO III:** Sorveglianza sanitaria
 - **CAPO IV:** Sanzioni
- **TITOLO XI: Protezione da atmosfere esplosive**
 - **CAPO I:** Disposizioni generali
 - **CAPO II:** Obblighi del datore di lavoro
 - **CAPO III:** Sanzioni
- **TITOLO XII: Disposizioni in materia penale e di procedura penale**
- **TITOLO XIII: Norme transitorie e finali**

VALUTAZIONE DEI RISCHI

PERICOLO: proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni

RISCHIO: probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente o alla loro combinazione

Oggetto della valutazione dei rischi

La valutazione si basa

Sulla scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati

Compresi quelli

Riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza

Nonché

Quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri paesi

Il documento di valutazione deve contenere

- ❖ Una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute, con indicazione dei criteri adottati per la valutazione
- ❖ L'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei DPI
- ❖ Il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza
- ❖ L'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare
- ❖ L'indicazione del nominativo del RSPP, del RLS, del medico competente
- ❖ L'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici

Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi

Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento, **in collaborazione** con il RSPP il medico competente e con la consultazione del RLS, deve essere rielaborato in occasione di **modifiche** del processo produttivo o per modifiche significative per la salute e sicurezza dei lavoratori o in relazione all'evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione


I datori di lavoro che occupano **fino a 10 lavoratori** effettuano la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate (*decreto da emanarsi*).

Autocertificazione fino a un mese dopo il suddetto decreto e al massimo fino al 2012



SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori



Il datore di lavoro **organizza** il servizio di prevenzione e protezione all'interno della azienda o della unità produttiva, o incarica persone o servizi esterni

Il ricorso a persone o servizi esterni **è obbligatorio** in assenza di dipendenti che siano in possesso dei requisiti, ciò non esonera il datore di lavoro dalla propria responsabilità

Gli addetti devono possedere capacità e requisiti professionali
Devono essere in numero sufficiente

Devono disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti loro assegnati

Non possono subire pregiudizio a causa della attività svolta nell'espletamento del proprio incarico

Il Servizio di prevenzione e protezione all' interno dell'azienda è obbligatorio nei seguenti casi

- ❖ Aziende industriali di cui al D.lgs. 334/99
- ❖ Centrali termoelettriche
- ❖ Impianti ed installazioni di cui al D.lgs. 230/95
- ❖ Aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni
- ❖ Aziende industriali con oltre 200 lavoratori
- ❖ Industrie estrattive con oltre 50 lavoratori
- ❖ Strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori. In tali casi il R.S.P.P. deve essere interno

Servizio di prevenzione e protezione

COMPITI

- **Individuare e valutare i rischi e individuare relative misure di sicurezza**
- **Elaborare misure protettive e preventive e i sistemi di controllo di tali misure**
- **Elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali**
- **Proporre i programmi di informazione e formazione**
- **Partecipare alle consultazioni e alla riunione periodica**
- **Fornire ai lavoratori adeguata informazione**

Responsabile del servizio di prevenzione e protezione

Persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'*art.32* designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi

Addetto al servizio di prevenzione e protezione

Persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all' art. 32 facente parte del servizio

Capacità e requisiti professionali R.S.P.P. e A.S.P.P.

- ❖ Titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore
- ❖ Attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione (moduli A, B e C *il modulo C solo per RSPP*)

Coloro che non possiedono il titolo di studio possono svolgere le funzioni di responsabile o addetto purchè dimostrino di aver svolto una delle funzioni richiamate, professionalmente o alle dipendenze di un datore di lavoro, almeno da sei mesi alla data del 13 agosto 2003

Per lo svolgimento della funzione di R.S.P.P. è necessario possedere

Un attestato di frequenza a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi, **anche** di natura ergonomica e da stress lavoro-correlato di organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali

Coloro che sono in possesso di laurea in una delle seguenti classi:

L7, L8, L9, L17, L23 o nelle classi 8, 9, 10, 4

Sono esonerati dalla frequenza ai corsi di formazione (moduli A e B)

La formazione di RSPP e ASPP interni va inserita nel libretto formativo del cittadino

Negli istituti di istruzione, di formazione professionale e universitari e nelle istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica

Il datore di lavoro che non opta per lo svolgimento diretto dei compiti propri del S.P.P. dei rischi *designa* il R.S.P.P tra:

- ❖ Il personale interno all'unità scolastica in possesso dei requisiti di cui al presente articolo che si dichiara a tal fine disponibile
- ❖ Il personale interno ad una unità scolastica in possesso dei requisiti di cui al presente articolo che si dichiara disponibile ad operare in una pluralità di istituti

In assenza

Gruppi di istituti possono avvalersi in maniera comune dell'opera di un unico esperto esterno, tramite stipula di apposita convenzione, in via prioritaria con gli enti locali proprietari degli edifici scolastici e, in via subordinata, con enti o istituti specializzati in materia di salute e sicurezza sul lavoro o con altro esperto esterno libero professionista.

Nei casi in cui il datore di lavoro *si avvale* di un esperto esterno per ricoprire l'incarico di R.S.P.P. deve comunque organizzare S.P.P. con un adeguato numero di addetti.

Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi

- ❖ Aziende artigiane e industriali fino a 30 addetti
- ❖ Aziende agricole e zootecniche fino a 10 addetti
- ❖ Aziende della pesca fino a 20 addetti
- ❖ Altre aziende fino a 200 addetti




TITOLO IV

CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI

Capo I

Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili

OBBLIGHI DEL COORDINATORE PROGETTAZIONE



OBBLIGHI COORDINATORE ESECUZIONE

a) VERIFICA, TRAMITE OPPORTUNE AZIONI DI COORDINAMENTO E CONTROLLO, L'APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL P.S.C. :

- Il Coordinatore per l'esecuzione concorda, in una riunione preliminare, con il rappresentante legale dell'impresa, o delle imprese, l'attivazione delle procedure previste dai piani di sicurezza. In tale sede il rappresentante legale comunica i nominativi dei propri responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione e dei rappresentanti per la sicurezza;
- Il Coordinatore per l'esecuzione in accordo con i responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione, stabilisce i tempi e le modalità di verifica e controllo in modo da accertare in cantiere l'applicazione delle misure di sicurezza previste;
- Il Coordinatore per l'esecuzione richiederà in maniera puntuale ai datori di lavoro ed ai lavoratori autonomi l'osservanza delle prescrizioni del Piano di Sicurezza
- Il Coordinatore per l'esecuzione dovrà assicurare la presenza nei momenti più delicati della realizzazione dell'opera.

OBBLIGHI COORDINATORE ESECUZIONE

b) VERIFICA L'IDONEITA' DEL P.O.S., ASSICURANDONE LA COERENZA CON IL P.S.C. E ADEGUA I P.S.C. ED IL FASCICOLO ALL'EVOLUZIONE DEI LAVORI E ALLE EVENTUALI MODIFICHE INTERVENUTE IN CORSO D'OPERA:

- In caso di modifica sostanziale delle lavorazioni il responsabile/i del Servizio di Prevenzione e Protezione, dovrà informare in tempo utile il Coordinatore per l'esecuzione che dovrà predisporre le integrazioni ai piani della sicurezza ed al fascicolo. Rimane esclusiva responsabilità a carico del Coordinatore per l'esecuzione la vigilanza sulla introduzione e sulla ammissibilità di eventuali modifiche;

OBBLIGHI COORDINATORE ESECUZIONE

c) ORGANIZZA TRA I DATORI DI LAVORO, IVI COMPRESI I LAVORATORI AUTONOMI, LA COOPERAZIONE ED IL COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' NONCHE' LA LORO RECIPROCA INFORMAZIONE:

- Presa visione dei Piani di sicurezza, in accordo con il responsabile/i del Servizio di Prevenzione e Protezione dell'impresa, stabilisce le procedure di controllo e verifica del rispetto della corretta successione delle fasi lavorative. Nei casi più particolari, ad esempio, mediante l'impiego di Fogli di Lavoro, promuove lo scambio di informazioni;

OBBLIGHI COORDINATORE ESECUZIONE

d) VERIFICA L'AVVENUTO COORDINAMENTO TRA I VARI RAPPRESENTANTI PER LA SICUREZZA

e) SEGNALA AL COMMITTENTE **E AL RESPONSABILE DEI LAVORI LE INOSSERVANZE ALLE PRESCRIZIONI DEL PSC E ALLE DISPOSIZIONI DEGLI ARTT, 94,95,96 E PROPONE AL COMMITTENTE LA SOSPENSIONE DEI LAVORI, L'ALLONTANAMENTO DELLE SINGOLE IMPRESE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO :**

- In caso di reiterate omissioni ed inadempienze, già segnalate mediante O.d.S. ai soggetti interessati, può proporre al Committente gli interventi sanzionatori più gravi quali appunto l'allontanamento delle singole imprese e/o la risoluzione del contratto;**

OBBLIGHI COORDINATORE ESECUZIONE

f) COMUNICA LE INADEMPIENZE ALLA A.USL E ALLA D.P.L., SE IL COMMITTENTE NON ADOTTA ALCUN PROVVEDIMENTO IN MERITO ALLA SEGNALAZIONE, NON FORNENDO IDONEA MOTIVAZIONE

g) SOSPENDE IN CASO DI PERICOLO GRAVE ED IMMINENTE, DIRETTAMENTE RISCONTRATO, LE SINGOLE LAVORAZIONI FINO ALLA VERIFICA DEGLI EVENTUALI ADEGUAMENTI DA PARTE DELLE IMPRESE INTERESSATE :

- Laddove vengano rilevate inadempienze di rilievo, mediante l'emissione di O.d.S., da comunicare contestualmente alla Direzione Lavori, il Coordinatore per l'esecuzione potrà richiedere gli interventi di adeguamento e/o nei casi che riterrà più gravi, la sospensione delle singole lavorazioni. Rimane responsabilità a carico del Coordinatore per l'esecuzione il controllo e la vigilanza sull'avvenuto rispetto delle disposizioni impartite;
- In analogia a quanto di competenza del Direttore dei Lavori, il Coordinatore per l'esecuzione istituirà e curerà la tenuta e la compilazione di un proprio manuale sul quale verranno annotate le varie circostanze influenti sull'andamento del cantiere sotto il profilo della sicurezza.

OBBLIGHI COORDINATORE ESECUZIONE

h) REDIGE IL P.S.C. ED IL FASCICOLO SE DOPO L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI AD UNA SOLA IMPRESA, L’ESECUZIONE DEI LAVORI VIENE AFFIDATA A PIU’ IMPRESE.

- **Si rapporta con le imprese ed i lavoratori autonomi, non con i singoli lavoratori il cui controllo circa il rispetto dei comportamenti di sicurezza spetta (uso attrezzature, DPI, ecc...) all’impresa.**
- **Interviene certamente in caso di evidente e diffusa irregolarità**